

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
"CRISTANI - DE LUCA"
MEZZOCORONA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE

n. 33

del 30.11.2022

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021.

Addì 30-11-2022 alle ore 18.00, presso l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Cristani – de Luca" di Mezzocorona, convocato dal Presidente, con avvisi recapitati ai singoli componenti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Dall'appello risulta:

Umberto Lechthaler	Presidente	Presente
Paola Molinari	Vicepresidente	Presente
Michela Faustini	Consigliere	Assente giustificato
Alois Furlan	Consigliere	Presente
Nicola Osti	Consigliere	Presente
Marina Pranzelores	Consigliere	Presente
Donato Selber	Consigliere	Presente

Assiste il Direttore, dott. Chini Luigi.

E' designato per la firma del verbale della seduta il consigliere Furlan Alois.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare in merito all'argomento in oggetto.

OGGETTO Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021.

:

PREMESSE:

- In base all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), le pubbliche amministrazioni entro il 31 dicembre di ogni anno, hanno l'obbligo di procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre dell'anno antecedente, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica.
- Un Ente Pubblico può mantenere partecipazioni in società:
 - o per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, co. 2, del Testo Unico, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193, d.lgs. n. 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180, d.lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, co. 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016";
 - o allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...)", tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, co. 3);
 - o qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7).
- L'esito della ricognizione, anche in caso negativo - ovvero di non detenzione di partecipazioni - dovrà essere comunicata esclusivamente attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, utilizzato dalle amministrazioni per la rilevazione annuale delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti negli organi di governo.
- Con deliberazione consiliare n. 27 dd. 13/07/2017, è stata effettuata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 alla data del 31 dicembre 2016, come stabilito dall'art. 7 co. 10 della L.P. n. 19/2016, ed a fronte di detta ricognizione straordinaria si è provveduto ad alienare le partecipazioni in società che non rispondevano ai requisiti di cui D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.
- Dalla ricognizione delle partecipazioni risulta che l'APSP "Cristani – de Luca" al 31/12/2021, come risultante dai dati di bilancio, detiene le seguenti partecipazioni in società:
 - o partecipazione diretta in: U.P.I.P.A. S.c. - Unione Provinciale Istituzioni per l'Assistenza con sede in Trento, Via Sighele nr. 7 Codice fiscale e P. Iva 01671390225;
 - o partecipazione indiretta detenuta tramite U.P.I.P.A. sc in: QU.BE. srl – Qualità e Benessere srl.;
 - o partecipazione diretta in: Mezzacorona Sca con sede in Mezzacorona, TN, Via del Teroldego, nr. 1. Codice fiscale e P. Iva 00120200225;
 - o partecipazione diretta in: Nosio S.p.a. con sede in Mezzacorona, TN, Via del Teroldego, nr. 1/E. Codice fiscale e P. Iva 01573540224;

- partecipazione diretta in: Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona, Valle di Cembra e Alta Vallagarina - Banca di Credito Cooperativo - Soc. Coop. con sede in Trento, TN, Via Belenzani, 12, Codice fiscale e P. Iva 00107860223.;
 - partecipazioni indirette nelle società del Gruppo Mezzacorona e di Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona, Valle di Cembra e Alta Vallagarina - Banca di Credito Cooperativo - Soc. Coop..
- La partecipazione diretta in U.P.I.P.A. S.c. e la partecipazione indiretta in QU.BE. srl risultano anche dalla precedente ricognizione al 31.12.2020, mentre le altre partecipazioni sono in carico all'A.P.S.P. "Cristani - de Luca" a seguito della successione di cui al testamento del Sig. Calovi Luigi.
- La dichiarazione di successione presentata all'Agenzia delle Entrate a conclusione della pratica di successione di data 20/07/2021, riporta infatti il possesso del de cuius di nr. 1 (una) quota sociale in Mezzacorona Sca, di nr. 80 (ottanta) azioni in Nosio S.p.a., di nr. 1 (una) quota sociale in Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona, Valle di Cembra e Alta Vallagarina - Banca di Credito Cooperativo - Soc. Coop..

TUTTO ciò premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ricordato che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i.;

considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni sociali a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, co. 1, Testo Unico;

dato atto che è necessario adempiere alla revisione ordinaria delle partecipazioni alla data del 31 dicembre 2021;

visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella tabella sottostante, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, direttamente o indirettamente;

ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, efficienza, razionalità, riduzione della spesa pubblica e adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

dato atto che ai sensi del citato art. 24, T.U., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

verificato che, in base a quanto sopra, nel rispetto delle limitazioni dell'art. 4, co. 2, del Testo Unico, risulta necessario procedere con l'alienazione o la razionalizzazione delle partecipazioni detenuta da questa Amministrazione ed acquisite a seguito dell'eredità del Sig. Calovi Luigi;

rilevato che anche per l'anno 2022, ai sensi del comma 5-ter dell'art. 24 del Testo Unico "le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione" e che pertanto è superato l'obbligo di disporre l'alienazione entro un anno dalla conclusione della ricognizione;

dato atto che ai sensi del comma 3 dell'art. 24 del Testo Unico il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R. n. 7 del 21.09.2005 e dell'art. 11 dello Statuto;

vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 in materia di disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento;

visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

vista la L.R. n. 7 del 21.09.2005 "Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona" e ss.mm. ed i relativi Regolamenti di attuazione:

- Regolamento concernente il riordino delle IPAB, approvato con deliberazione G.R. n. 131 dd. 12.04.2006 (D.P.Reg. 13.04.2006 n 3/L) e ss.mm.;
- Regolamento concernente la contabilità delle A.P.S.P., approvato con deliberazione G.R. n. 132 dd. 12.04.2006 (D.P.Reg. 13.04.2006 n 4/L) e ss.mm.;
- Regolamento per quanto attiene alla organizzazione generale, all'ordinamento del personale e alla disciplina contrattuale delle A.P.S.P., approvato con deliberazione G.R. n. 286 dd. 17.10.2006 (D.P.Reg. 17.10.2006 n 12/L) e ss.mm.;

visto lo Statuto dell'A.P.S.P. "Cristani - de Luca" approvato con deliberazione della Giunta Regionale nr. 33 del 01.03.2017;

richiamati i seguenti Regolamenti dell'A.P.S.P. "Cristani - de Luca":

- Regolamento di Contabilità, approvato da ultimo con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 13 luglio 2017;
- Regolamento per i Contratti, approvato da ultimo con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 13 luglio 2017;
- Regolamento di Organizzazione, approvato da ultimo con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 08 agosto 2017;
- Regolamento per il Personale, approvato da ultimo con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 22 novembre 2017;

visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 01 del 29/01/2020, e confermato anche per il

triennio 2021–2023 e 2022-2024 rispettivamente con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nr. 04 del 08.03.2021 e nr. 01 del 08.02.2022;

visto il Codice di comportamento dei dipendenti dell'A.P.S.P. "Cristani - de Luca" adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 dd. 18.02.2015;

viste le "Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze Sanitarie Assistenziali pubbliche e private a sede territoriale del Servizio sanitario provinciale per l'anno 2022 e relativo finanziamento", approvate con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2230 del 16 dicembre 2021;

acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa nonché contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione annuale delle partecipazioni possedute dall'A.P.S.P. alla data del 31 dicembre 2021, accertando, come da seguente tabella riepilogativa, le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente:

Partecipazioni dirette:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE	ESITO RILEVAZIONE	NOTE
U.P.I.P.A. sc – Unione Provinciale Istituzioni Per l'Assistenza	01671390225	2,2686%	Mantenimento	
Mezzacorona Sca	00120200225	0,09785%	Alienazione	
Nosio S.p.a.	01573540224	0,0266%	Alienazione	
Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona, Valle di Cembra e Alta Vallagarina - Banca di Credito Cooperativo - Soc. Coop.	00107860223	0,004028%	Alienazione	

Partecipazioni indirette detenute attraverso: U.P.I.P.A. sc.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE (detenuta dall'Ente nella partecipata indiretta)	ESITO RILEVAZIONE	NOTE
QU.BE. srl – Qualità e Benessere srl	02343590226	0,77132%	Mantenimento	Favorevole al mantenimento della

				partecipazione, seppur la competenza sia dell'organo amministrativo della partecipata diretta
--	--	--	--	---

2. Di mantenere le partecipazioni sopra citate riferite a quelle dirette ed indirette di UPIPA, ritenuto che le stesse perseguano al contempo efficienza, razionalità, riduzione della spesa pubblica e adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati in relazione alle attività istituzionali relative al mandato dell'Ente, e che pertanto non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione
3. Di approvare l'alienazione della partecipazione detenuta dall'A.P.S.P. "Cristani - de Luca" in Mezzacorona Sca con sede in Mezzacorona, TN, Via del Teroldego, nr. 1/E. Codice fiscale e P. Iva 00120200225.
4. Di approvare l'alienazione della partecipazione detenuta dall'A.P.S.P. "Cristani - de Luca" in Nosio S.p.a. con sede in Mezzacorona, TN, Via del Teroldego, nr. 1/E. Codice fiscale e P. Iva 01573540224.
5. Di approvare l'alienazione della partecipazione detenuta dall'A.P.S.P. "Cristani - de Luca" in Cassa di Trento, Lavis, Mezzacorona, Valle di Cembra e Alta Vallagarina - Banca di Credito Cooperativo - Soc. Coop. con sede in Trento, TN, Via Belenzani, 12, Codice fiscale e P. Iva 00107860223.
6. Di dare atto che l'alienazione delle quote sociali detenute in Mezzacorona Sca ed in Cassa di Trento, Lavis, Mezzacorona, Valle di Cembra e Alta Vallagarina - Banca di Credito Cooperativo - Soc. Coop., non avverrà al valore del patrimonio netto della partecipazione risultante dall'ultimo bilancio approvato ma, trattandosi di società cooperative, al valore storico della quota sociale detenuta.
7. Di dare atto che ai sensi del comma 5-ter dell'art. 24 del Testo Unico le alienazioni non dovranno essere necessariamente effettuata entro 12 mesi dall'adozione del presente provvedimento.
8. Di incaricare gli uffici amministrativi di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 24 del T.U..
9. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito informatico dell'A.P.S.P. per dieci giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 7/2005 e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.
- 1) Di dare atto che avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del DPR 25.11.1971 nr. 1199 entro 120 giorni e giurisdizionale avanti il TRGA di Trento ex art. 2 lettera b) della Legge 06.12.1971 nr. 1034 entro 60 giorni da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

MB/